



PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d'oro al valor militare

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. meccanografico DL001-40-2016 del 30/09/2016

N. delibera 56 del 03/10/2016

Oggetto: Modifiche al Manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Asti;

Nell'anno duemilasedici addì 3 del mese di ottobre alle ore 18:15 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, con l'assistenza del Vice Segretario Generale Fiorina Montanera, il Consiglio Provinciale nella seduta Pubblica presieduta dal Vice Presidente Marco Gabusi, con la seguente composizione:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
BAINO Barbara	Consigliere	Presente
CALVO Vincenzo	Consigliere	Assente
CAROSSO Fabio	Consigliere	Assente
GABUSI Marco	Vice Presidente	Presente
LANFRANCO Paolo	Consigliere	Presente
MARENGO Francesco	Consigliere	Presente
MASSAIA Cristiano	Consigliere	Presente
PESCE Flavio	Consigliere	Assente
QUAGLIA Angela	Consigliere	Assente
QUAGLIA Luca	Consigliere	Presente

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che in data 12 ottobre 2014 si sono svolte le elezioni provinciali per l’elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale e che l’Ufficio Elettorale Provinciale in data 13 ottobre 2014 ha proclamato l’elezione del Presidente della provincia e dei Consiglieri provinciali, come risulta dal relativo verbale delle operazioni;

Viste altresì le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L. 56/2104, contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio provinciale, n.19 del 26.08.2014 con la quale è stato approvato il “*Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Asti*”;

Dato atto che il predetto manuale operativo all’art. 28 comma 2 prevede che il seggio elettorale sia unico per tutto il territorio provinciale;

Valutato, al fine di favorire un’ampia partecipazione al voto da parte degli elettori, di introdurre la facoltà di articolare il seggio elettorale in una sezione centrale e in una o più sezioni distaccate;

Valutato, pertanto, di apportare al “*Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Asti*” indicato le seguenti modifiche:

Art 3, comma 4

Aggiungere dopo “segretario generale” l’espressione “o di un dirigente”

Art. 28

Sostituire il comma 1 come di seguito indicato:

Con il decreto di convocazione dei comizi elettorali viene individuato il seggio elettorale presso il quale si svolgeranno le operazioni di voto e di scrutinio. Il seggio elettorale può essere unico per tutto il territorio provinciale ovvero articolarsi in una sezione centrale e in una o più sezioni distaccate.

Art 29

Sostituire l’art 29 come di seguito indicato:

1. L’ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.

2. Il seggio elettorale è istituito, nell’ambito dell’ufficio elettorale, con provvedimento del responsabile dell’ufficio elettorale ed è composto:

- nel caso di un unico seggio elettorale: da un dirigente o funzionario dell’ente con funzione di presidente e da cinque scrutatori, di norma dipendenti dell’ente, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

- nel caso di istituzioni di una sezione centrale e di sezioni distaccate, ciascuna sezione è composta: da un dirigente o funzionario dell'ente con funzione di presidente e da due scrutatori, di norma dipendenti dell'ente, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente della sezione.

3. Per la validità delle operazioni di seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, nel caso di seggio unico ovvero almeno due componenti nel caso di sezioni distaccate, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

4. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nel seggio elettorale istituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.

5. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio Provinciale, su propria espressa richiesta, da far pervenire entro le ore 16 del giorno della votazione, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

Art. 30

Sostituire al comma 1 le parole "dell'ufficio" con le parole "del seggio".

Art. 34

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio, nel caso di seggio unico, ovvero almeno due componenti del seggio, nel caso di sezioni distaccate; possono assistere i rappresentanti di lista che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Finanziaria;
Proposta l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, del presente provvedimento;

DELIBERA

- Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modifiche al "*Manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Asti*" :

Art 3, comma 4

Aggiungere dopo "segretario generale" l'espressione "o di un dirigente"

Art. 28

Sostituire il comma 1 come di seguito indicato:

Con il decreto di convocazione dei comizi elettorali viene individuato il seggio elettorale presso il quale si svolgeranno le operazioni di voto e di scrutinio. Il seggio elettorale può essere unico per tutto il territorio provinciale ovvero articolarsi in una sezione centrale e in una o più sezioni distaccate.

Art 29

Sostituire l'art 29 come di seguito indicato:

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.

2. Il seggio elettorale è istituito, nell'ambito dell'ufficio elettorale, con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale ed è composto:

- nel caso di un unico seggio elettorale: da un dirigente o funzionario dell'ente con funzione di presidente e da cinque scrutatori, di norma dipendenti dell'ente, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

- nel caso di istituzioni di una sezione centrale e di sezioni distaccate, ciascuna sezione è composta: da un dirigente o funzionario dell'ente con funzione di presidente e da due scrutatori, di norma dipendenti dell'ente, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente della sezione.

3. Per la validità delle operazioni di seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, nel caso di seggio unico ovvero almeno due componenti nel caso di sezioni distaccate, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

4. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nel seggio elettorale istituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.

5. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio Provinciale, su propria espressa richiesta, da far pervenire entro le ore 16 del giorno della votazione, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

Art. 30

Sostituire al comma 1 le parole "dell'ufficio" con le parole "del seggio".

Art. 34

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio, nel caso di seggio unico, ovvero almeno due componenti del seggio, nel caso di sezioni distaccate; possono assistere i rappresentanti di lista che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

Vista la legge 56/2014;

Vista l'ordinanza n. 5385/2014 R.G.. con la quale il Tribunale di Asti ha dichiarato la decadenza del Presidente della Provincia;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole all'adozione del presente provvedimento, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Udita l'illustrazione del Presidente Marco Gabusi;

Con la seguente votazione che avviene in forma palese per alzata di mano:

Presenti n. 6 - Assenti n. 4 (Calvo – Carosso – Pesce – Quaglia Angela) - Astenuti n. 0 - Votanti n. 6 - Favorevoli n. 6 - Contrari n. 0;

D E L I B E R A

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio della Provincia di Asti per quindici giorni consecutivi e che diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 124 e 134 del D. Lgs. 267/2000.

Con la seguente votazione che avviene in forma palese per alzata di mano:

Presenti n. 6 - Assenti n. 4 (Calvo – Carosso – Pesce – Quaglia Angela) - Astenuti n. 0 - Votanti n. 6 - Favorevoli n. 6 - Contrari n. 0;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Asti, 30/09/2016

AFFARI GENERALI
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA
(Marco Travasino)
FIRMATO DIGITALMENTE

Letto, confermato e sottoscritto

Asti, 05/10/2016

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
(Marco Gabusi)
FIRMATO DIGITALMENTE

Asti, 7/10/2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Fiorina Montanera)
FIRMATO DIGITALMENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi dal 14/10/2016 e diventerà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi di legge.

Asti, 13/10/2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Fiorina Montanera)
FIRMATO DIGITALMENTE